

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

SECO
Direzione del lavoro
TC Finanze
Effingerstrasse 31
3003 Berna

Contratto di prestazione 2009 tra il Dipartimento federale dell'economia ed i titolari delle Casse di assicurazione contro la disoccupazione

Gentili signore,
egregi signori,

vi ringraziamo di averci consultati sul progetto di nuovo contratto di prestazione 2009 e vi trasmettiamo la nostra presa di posizione.

Premessa

Constatiamo innanzitutto che il nuovo contratto per il periodo 2009/2013 ricalca sostanzialmente le precedenti convenzioni 2000 e 2004 basate sulla produttività per posto di lavoro a tempo pieno e sul rapporto costi/produttività.

Prendiamo nota dei diversi miglioramenti che la convenzione contiene, in particolare

- il doppio sistema di indennizzazione (spese effettive o forfait);
- il valore obiettivo 2008 è applicabile durante tutta la validità della convenzione;
- il margine di fluttuazione (distanza tra valore obiettivo ed il limite del malus), per tutta la durata della convenzione, rimane immutato al 15%;
- una cassa di disoccupazione riceve un malus se si situa nella zona malus sia per quanto concerne le spese d'amministrazione per unità di prestazione che per le unità di prestazione a tempo pieno.

Sul principio, in qualità di titolare della cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, ci dichiariamo favorevoli al progetto nel suo insieme.

Vi chiediamo tuttavia di chiarire ancora certi punti e/o di procedere agli adeguamenti seguenti del progetto di contratto.

Punto 3. Indicatori delle prestazioni

Ultimo paragrafo, ultima frase: "... a meno che l'entità delle prestazioni non venga adeguata" aggiungere alla fine della frase: "... e che nuove prestazioni siano

richieste". Questa aggiunta è motivata segnatamente dalla revisione della LADI in consultazione attualmente che potrebbe introdurre nuovi obblighi per le casse.

Punto 5. Prestazioni dell'ufficio di compensazione AD

Lettera b)

Sopprimere la fine della frase: "... a richiesta dietro emissione di fattura". Questa aggiunta non permette al titolare della cassa di disoccupazione di sapere quali costi sono presi a carico e quali non lo sono. Il suo mantenimento equivarrebbe a dare uno chèque in bianco alla SECO, ciò che non è accettabile.

Inoltre, i costi indotti da un'infrastruttura centralizzata riguarda tutte le casse. Questi costi, secondo noi, devono essere presi a carico direttamente dal fondo federale dell'assicurazione.

Lettera p)

Questa indicazione non concerne le casse, perché la libera scelta della cassa è espressamente prevista dalla LADI e la scelta della cassa è effettuata presso il comune di domicilio al momento dell'annuncio. Proponiamo pertanto di cancellare questa indicazione.

Punto 6. Finanziamento

a) Valore obiettivo

Occorre innanzitutto precisare che il valore obiettivo calcolato per l'anno 2008 è basato sui conti dell'anno 2007.

Il valore obiettivo non deve essere solamente adeguato al rincaro ogni anno ma deve tenere conto ugualmente dell'evoluzione globale dei salari.

Il valore obiettivo deve in effetti poter prendere in considerazione il sistema di funzionamento scelto dal titolare o imposto dalla legislazione cantonale.

b) Infrastruttura minima

L'importo previsto di 150'000 franchi è insufficiente, poiché non copre le spese fisse minime e questo anche prendendo in considerazione il margine di fluttuazione del 15%.

Mantenendo questo limite, alcune casse che compiono un lavoro di qualità sarebbero costrette a chiudere, in particolare in caso di un'importante riduzione del tasso di disoccupazione.

Proponiamo di rinunciare all'infrastruttura minima prevista dalla convenzione e di introdurre una disposizione nel senso di accettare un margine di fluttuazione superiore al 15%, da stabilire, di caso in caso, dalla SECO, qualora fosse provato che le casse interessate hanno soddisfatto le esigenze di una gestione razionale e fornito un lavoro di qualità.

Allegato 1 Indicatori delle prestazioni

Prendiamo atto della descrizione degli indici di performance che definiscono le regole d'applicazione e di utilizzazione del sistema all'intenzione delle casse.

Allegato 2. Sistema di conteggio

Margine di fluttuazione

Per determinare se una cassa si trova nella zona malus, la convenzione fa nuovamente riferimento alle unità di prestazione per posto a tempo pieno. Non è tuttavia precisato come è calcolata questa condizione.

Proponiamo di riprendere le modalità relative della convenzione 2000 basato unicamente su questo parametro, utilizzando i valori più recenti degli indici di performance.

Vi ringraziamo per l'attenzione che vorrete riservare alla presente e vi porgiamo i migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



P. Pesenti

Il Cancelliere:

G. Gianella



